

**Doc. IV-quater
n. 17**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE LUBRANO di RICCO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MICHELE FLORINO

**procedimento penale n. 4374/96 R.G. G.I.P. pendente presso il Tribunale di Monza per il reato di cui
agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col
mezzo della stampa)**

Comunicata alla Presidenza

il 6 marzo 1998

ONOREVOLI SENATORI. - Il 25 giugno 1997 il senatore Michele Florino ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione al procedimento penale n. 4374/96 R.G. GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa).

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 26 giugno 1997.

La Giunta ha esaminato la suddetta richiesta nelle sedute del 2 ottobre, 6 e 7 novembre 1997, 15 e 29 gennaio 1998.

Nella seduta del 2 ottobre 1997 la Giunta ha ascoltato il senatore Florino, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato ed ha deliberato di richiedere gli atti del procedimento all'Autorità giudiziaria procedente, che ha provveduto a trasmetterli il 28 ottobre 1997. Nella seduta del 2 ottobre 1997 il senatore Florino ha depositato una memoria scritta.

* * *

Il procedimento trae origine dalla querela sporta dal prefetto di Napoli Umberto Improta nei confronti del senatore Michele Florino per le dichiarazioni rese dal senatore nel corso di un'intervista giornalistica, pubblicata sul quotidiano «La Voce» l'8 febbraio 1995. In quella occasione il senatore Florino ha affermato che il prefetto Improta «È il tutore dell'illegalità», ed ha inoltre dichiarato che «Non poche delle mille infiltrazioni camorristiche nella pubblica amministrazione sono interne alla stessa prefettura». Tali dichiarazioni sono state rese dal senatore Florino immediata-

mente dopo la fine di una seduta della commissione antimafia svoltasi presso gli uffici della prefettura della città di Napoli. Tale commissione aveva ascoltato, tra gli altri, lo stesso Improta, il sindaco Antonio Bassolino nonché rappresentanti delle forze dell'ordine, della magistratura, dell'avvocatura e dei settori dell'imprenditoria.

Come ha poi chiarito il senatore Michele Florino nel corso della sua audizione presso la Giunta, le dichiarazioni da lui rese sono state formulate in un contesto estremamente concitato poichè nel corso della seduta della commissione egli aveva affermato che vi erano infiltrazioni camorristiche all'interno della prefettura di Napoli, con il coinvolgimento di alcuni alti funzionari. A tali affermazioni il prefetto Improta ha risposto in modo duro, come risulta dal resoconto stenografico della seduta, per poi uscire dall'aula e rilasciare alcune dichiarazioni agli organi di stampa. In seguito a tale episodio, il senatore Florino ha espresso quei giudizi dei quali oggi è chiamato a rispondere. Egli inoltre fa presente che i sospetti da lui manifestati in quella occasione sono stati desunti da una relazione del giudice Cordova sulle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose nella pubblica amministrazione.

La Giunta ha svolto un ampio dibattito sul caso in questione, al termine del quale ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento nei confronti del senatore Florino concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza parlamentare sia della Camera che del Senato, il principio di insindacabilità garantito dall'articolo 68,

primo comma, della Costituzione, trova applicazione non soltanto nella ipotesi di opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei dibattiti in Aula o in Commissione, ovvero in atti quali interrogazioni, interpellanze, ecc., che devono essere considerati esercizio diretto del mandato parlamentare, ma anche in relazione a manifestazioni di giudizi politici espressi fuori dal Parlamento ma che sono riconducibili ad una proiezione verso l'esterno dell'attività più strettamente parlamentare e, pertanto rientranti anch'essi nel più ampio mandato rappresentativo di cui il deputato o il senatore sono investiti (cosiddetta insindacabilità esterna).

Il collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare e politica costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la dichiarazione di insindacabilità.

Tale collegamento è nella specie pienamente sussistente. Il senatore Florino, componente all'epoca del fatto della «Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari» rilasciò al giornalista del quotidiano «La Voce» le dichiarazioni ritenute dal dottor Umberto Improta lesive della propria reputazione.

L'audizione del dottor Improta da parte della Commissione si svolse quel giorno nel palazzo della Prefettura di Napoli e le dichiarazioni oggetto del procedimento penale per diffamazione furono fatte dal senatore

Florino subito dopo una seduta della Commissione in un locale adiacente.

Quel giorno le audizioni (prefetto, procuratore della Repubblica, ecc.) erano finalizzate alla conoscenza della situazione della criminalità e dell'ordine pubblico e la sua evoluzione e sviluppo nel capoluogo campano.

I parlamentari che compongono la Commissione d'inchiesta su materie di pubblico interesse (articolo 82 della Costituzione) esercitano le loro funzioni con tutte le prerogative costituzionali riconosciute appunto ai membri del Parlamento, compresa ovviamente la tutela prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Se si considera che nel corso dell'audizione del dottor Improta il Florino aveva fatto analoghe considerazioni di quelle esternate subito dopo al giornalista del quotidiano «La Voce», risulta di tutta evidenza il pieno e stretto collegamento con la funzione di componente della Commissione e, conseguentemente, col mandato parlamentare se non, addirittura, la riconducibilità all'attività parlamentare *stricto sensu*.

La Giunta ha deliberato quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

LUBRANO DI RICCO, *relatore*

